



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE (A.P.R.I.E.)

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 110 DI DATA 23 Giugno 2020

OGGETTO:

HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL - Trento. Approvazione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 24 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 e autorizzazione provvisoria all'esercizio della variante all'utilizzazione idroelettrica, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nell'impianto di "Castel Toblino" che utilizza una parte dell'acqua già concessa e derivata dal fiume Sarca e fatta defluire verso il lago di Toblino attraverso le opere esistenti relative alla grande derivazione idroelettrica di Torbole di cui alla determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche di data 16 gennaio 2014, n. 6, come ridefinite dal certificato di collaudo di data 12 dicembre 2018. Variazione canone, sovracaroni B.I.M. e Comuni rivieraschi nonché corrispettivo ex art. 13 d.P.R. 31.08.1972, n. 670. Variante richiesta con domanda datata 23 novembre 2018. Pratica GDI 23 SA.

Premesso che:

con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Idriche ed Energetiche di data 16 gennaio 2014, n. 6 veniva concesso alla società Hydro Dolomiti Enel s.r.l. con sede in Trento - a variante non sostanziale ex art. 49, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di Torbole - già assentita con decreto Ministro per i Lavori pubblici di data 30 aprile 1981, n. 552 a variante della concessione originaria di cui al decreto interministeriale di data 9 febbraio 1968, n. 282 e decreto ministeriale di data 23 novembre 1970, n. 817 e da ultimo rideterminata con determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche di data 21 marzo 2018 n. 59 - di utilizzare per l'intero anno solare, allo scopo di produrre energia idroelettrica, una parte della portata d'acqua, già concessa e derivata dal fiume Sarca e fatta defluire verso il lago di Toblino attraverso le opere esistenti relative alla grande derivazione idroelettrica di Torbole, riattivando la centrale di Castel Toblino attraverso modesti adeguamenti delle opere con una potenza media annua pari a 175,27 kW prodotta in ragione del salto di 10,93 m e della portata media di 1.635,70 l/s e massima di 2.500,00 l/s.. L'acqua viene restituita nel sottostante lago di Toblino nell'apposito canale di scarico. La nuova utilizzazione idroelettrica si pone in serie con quella di Torbole e costituisce parte integrante della concessione di grande derivazione idroelettrica di Torbole – pratica GDI 23 SA;

la medesima determinazione stabiliva di subordinare la variante sopra descritta al rispetto degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante di Hydro Dolomiti Enel s.r.l. in data 30 dicembre 2013 che costituisce disciplinare aggiuntivo al disciplinare di data 24 novembre 1962, n. 8653 di rep. ed al disciplinare suppletivo di data 29 febbraio 1980, n. 11807 di rep., regolanti la concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di Torbole;

la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche di data 16 gennaio 2014, n. 6 stabiliva altresì:

- di riconoscere i comuni di Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino Cavedine, Dro, Arco e Nago-Torbole, già rivieraschi del principale impianto di Torbole, quali comuni rivieraschi del nuovo impianto di Castel Toblino ai sensi dell'art. 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e ferme restando le quote di suddivisione per ciascun Comune stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze n. 32453 di data 14 ottobre 1975;
- la scadenza della variante al 31 dicembre 2020 (data di scadenza della grande concessione idroelettrica di Torbole) termine individuato dall'art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, in forza dell'accettazione incondizionata degli ulteriori vincoli ed obblighi di cui alla domanda di proroga della grande concessione idroelettrica di Torbole depositata presso l'amministrazione provinciale in data 24 luglio 2008 (in atti al prot. n. 4409);

a decorrere dal 1 marzo 2016, la società concessionaria ha modificato la propria denominazione sociale da Hydro Dolomiti Enel s.r.l. a Hydro Dolomiti Energia s.r.l., mantenendo invariati la sede legale ed il codice fiscale;

con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (commi 833 e 834 dell'articolo 1), sono state apportate importanti modifiche all'art. 13 del D.P.R. n. 670/1972 (approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello stesso D.P.R. n. 670/1972): in particolare il comma 6 sancisce che le scadenze delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nella Provincia autonoma di Trento, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di riassegnazione, e comunque, non oltre la predetta data. In tal caso è previsto che la Provincia e i concessionari possano concordare eventuali

modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale;

nel rispetto di questa previsione statutaria, la L.P. 3 agosto 2018, n. 15 ha introdotto l'art. 1 bis 5 nella L.P. n. 4/1998 il quale ha previsto disposizioni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'art. 13, comma 6 dello Statuto Speciale. Secondo l'articolo 1 bis 5, le predette concessioni continuano a essere esercitate alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare; pertanto continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, della presente legge, fatte salve le eventuali modificazioni concordate ai sensi dello stesso articolo 13. Resta fermo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 13 dello Statuto e all'art. 24, commi 1 bis e 1 ter, della legge provinciale sull'energia 2012; tra le concessioni prorogate, si annovera anche quella di Torbole, per la quale ora la scadenza è prorogata per il periodo utile al completamento delle procedure per la sua riassegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

successivamente, con legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine del 31 dicembre 2022 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 con la possibilità di esercitare le derivazioni fino a tale data, alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza.

Considerato che:

- con deliberazione 7 dicembre 2006, n. 2601, successivamente modificata con deliberazione 6 febbraio 2009, n. 204, la Giunta provinciale ha approvato le linee guida contenenti le disposizioni e le modalità organizzative e procedurali, anche al fine della quantificazione degli oneri, contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, per l'effettuazione dei collaudi delle derivazioni idriche ai sensi dell'art. 24 del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285;
- con determinazione del dirigente dell'Agenzia per le Risorse Idriche e l'Energia di data 21 maggio 2018, n. 40, è stato approvato il piano dei collaudi di derivazioni idriche da avviare nell'anno 2018 ed è stato nominato il per.ind. Fabrizio Tomasi quale responsabile tecnico del collaudo in questione;
- con la medesima determinazione di data 21 maggio 2018, n. 40 sono stati posti in carico alla Società concessionaria gli oneri di collaudo ammontanti ad Euro 4.745,28.= richiesti dal tecnico collaudatore con nota di data 8 giugno 2018 prot. n. 335814 e versati regolarmente come risulta da bolletta n. 49088 di data 27 giugno 2018.

Preso atto che:

con nota di data 8 giugno 2018 prot. 335814 si è informato la Società Hydro Dolomiti Energia S.r.l. che la concessione rilasciata era stata inserita nel piano dei collaudi approvato con determinazione di data 21 maggio 2018, n. 40 e che il per.ind. Fabrizio Tomasi era incaricato dell'attività di collaudo; contestualmente si è dato avvio alla relativa procedura;

con la medesima nota e con successivo sollecito di data 10 settembre 2018, prot. 513481, sulla scorta anche di quanto rilevato nel sopralluogo preliminare effettuato in data 31 luglio 2018, è stata chiesta al Concessionario la presentazione di documentazione tecnica integrativa necessaria all'effettuazione dell'attività di collaudo e specificatamente:

- stato di consistenza quotato delle opere e delle apparecchiature costituenti l'impianto oggetto di concessione, dall'opera di derivazione compresi i sistemi di rispetto del DMV, alle opere di adduzione al locale centrale fino alla restituzione;
- relazione di messa in opera dei capisaldi (chiodi topografici accompagnati da placca in metallo con indicazione della quota) tramite rilievo strumentale effettuato da un tecnico abilitato, in corrispondenza dello sfioro della vasca di carico, esternamente al locale centrale, internamente al

locale centrale (pavimento locale turbina) e pelo morto inferiore virtuale (baricentro lago di Toblino);

- descrizione delle macchine presso il locale centrale: turbina/e, alternatore, trasformatore e schema elettrico;
- certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato e/o a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere in cemento armato realizzate prima dell'entrata in vigore della citata legge, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificato di idoneità statica;
- stato di consistenza dei dispositivi di sicurezza atti a proteggere gli impianti dai non addetti e dai bambini;
- dichiarazione in merito all'anno di attivazione della derivazione risultante dalla denuncia di officina elettrica depositata presso l'Ufficio Tecnico di Finanza dell'Amministrazione statale;
- progetto del misuratore relativo alla portata utilizzata a scopo idroelettrico come previsto nel disciplinare di concessione;
- autorizzazione all'esercizio delle opere così come previsto dalla dgp di data 30 aprile 2004, n. 966.

La documentazione tecnica integrativa richiesta dal Collaudatore e necessaria all'effettuazione dell'attività di collaudo è stata presentata dal Concessionario in data 25 ottobre 2018 in atti al prot. 634089 e 634102, in data 26 ottobre 2018 in atti al prot. 638260, in data 29 ottobre 2018 in atti al prot. 642413, in data 8 novembre 2018 in atti al prot. n. 665506, in data 16 novembre 2018 in atti al prot. 686584 e dal ultimo in data 19 novembre 2018, in atti al n. 689936.

Preso atto che il collaudatore si è limitato, come da mandato, a svolgere l'attività di collaudo sull'impianto idroelettrico denominato "Castel Toblino" di cui alla determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche di data 16 gennaio 2014, n. 6 e non le opere riferite alla concessione di grande derivazione idroelettrica di Torbole.

Preso atto inoltre che:

- le visite di collaudo per la verifica delle opere costituenti l'impianto sono state effettuate in data 31 luglio 2018 e 21 novembre 2018; nel corso di tali visite, il Collaudatore ha effettuato la ricognizione delle opere costituenti l'impianto, analizzato i disegni di consistenza e verificato, a campione per le parti accessibili ed ispezionabili, la congruenza degli stessi con le principali misure delle opere interessate dal collaudo. Ha inoltre rilevato, in contraddittorio con il concessionario, la quota del pelo morto superiore dell'impianto idroelettrico e la portata derivata, nonché verificato il rispetto delle condizioni imposte dagli atti concessori;
- in data 21 novembre 2018 è stato redatto il verbale di sopralluogo sottoscritto dal Collaudatore per.ind. Fabrizio Tomasi e dagli ingg. Michele Buratti e Laura Rech, entrambi in rappresentanza della Società Hydro Dolomiti Energia s.r.l.. Nel sopraccitato verbale, redatto sulla base delle linee guida approvate con deliberazioni della Giunta provinciale 7 dicembre 2006, n. 2601 e 6 febbraio 2009, n. 204, degli atti di concessione, della documentazione tecnica integrativa presentata dal Concessionario nel corso del procedimento di collaudo sono riportati i dati salienti della concessione e sono analiticamente descritte le opere e caratteristiche della derivazione; è stata inoltre predisposta la documentazione fotografica relativa alle opere costituenti l'impianto oggetto di collaudo.

Visto il certificato di collaudo delle opere di derivazione redatto e sottoscritto dal collaudatore per.ind. Fabrizio Tomasi in data 12 dicembre 2018, dal quale emerge che:

- il progetto posto alla base della concessione è sostanzialmente conforme allo stato di fatto per quanto concerne il locale centrale, oggetto del presente collaudo. Le opere rappresentate nel progetto dello stato di fatto a firma ing. Michele Buratti datato 5 ottobre 2018 sono state verificate a campione nel corso del sopralluogo di data 21 novembre 2018; dall'analisi degli

elaborati tecnici approvati e posti alla base della concessione, degli elaborati di consistenza redatti dal Concessionario nonché dalle visite effettuate, è stata rilevata la sostanziale conformità delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato;

- gli elaborati tecnici progettuali e gli atti di consistenza di riferimento relativi alle opere di derivazione descritte nel verbale di sopralluogo e nel certificato di collaudo sono:
 1. elaborati tecnici datati 14 luglio 1969 a firma ing. Aniceto Ribaudi ed ing. Luciano Bagni relativi alla grande derivazione di Torbole;
 2. relazione tecnica “as built” a firma ing. Michele Buratti di data 22 dicembre 2014, in atti al prot. n. 642413 di data 29 ottobre 2018 e prot. 689936 di data 19 novembre 2018;
 3. relazione “misure di livellazione per il collaudo amministrativo dell’impianto e monografia capisaldi di livellazione” datata luglio 2018 a firma ing. Michele Buratti in atti al prot. n. 642413 di data 29 ottobre 2018 e prot. 689936 di data 19 novembre 2018;
 4. relazione particolareggiata di aggiornamento dei dati di portata media nominale e del salto nominale di data 13 novembre 2018 a firma ing. Michele Buratti in atti al prot. n. 689936 di data 19 novembre 2018;
 5. atti tecnici di consistenza “documentazione fotografica” di data 5 ottobre 2018 a firma ing. Michele Buratti, in atti al prot. n. 634089 di data 25 ottobre 2018 e prot. 689936 di data 19 novembre 2018;
 6. atti tecnici di consistenza “vasca di Castel Toblino - pianta e sezioni” di data 5 ottobre 2018 a firma ing. Michele Buratti, in atti al prot. n. 634089 di data 25 ottobre 2018 e prot. 689936 di data 19 novembre 2018;
 7. atti tecnici di consistenza “pianta della centrale” di data 15 ottobre 2018 a firma ing. Michele Buratti, in atti al prot. n. 634089 di data 25 ottobre 2018 e prot. 689936 di data 19 novembre 2018;
 8. atti tecnici di consistenza “sezioni della centrale” di data 15 ottobre 2018 a firma ing. Michele Buratti, in atti al prot. n. 634089 di data 25 ottobre 2018 e prot. 689936 di data 19 novembre 2018;
 9. atti tecnici di consistenza “opere di restituzione – pianta e sezioni” di data 15 ottobre 2018 a firma ing. Michele Buratti, in atti al prot. n. 634089 di data 25 ottobre 2018 e prot. 689936 di data 19 novembre 2018;
 10. schema elettrico unifilare generale datato 23 ottobre 2014, in atti al prot. 689936 di data 19 novembre 2018;
- dai rilievi eseguiti, tutti i macchinari meccanici ed elettrici presenti in centrale così come le altre opere idrauliche, si trovano in uno stato di manutenzione adeguato e sono in grado di assolvere agli scopi per i quali è stata rilasciata la concessione;
- il Concessionario è soggetto all’obbligo della misurazione delle portate derivate in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle acque pubbliche e relativa delibera di attuazione.

Nel corso delle operazioni di collaudo, è stata verificata l’installazione di due misuratori:

1. presso il bacino di calma sulla passerella comandi, in prossimità dello sfioratore della vasca di calma. Antecedentemente alla riattivazione della centrale di Castel Toblino, detto strumento misurava l’intera portata derivata dal fiume Sarca tramite la misurazione del livello dell’acqua sfiorante dalla vasca di carico;
2. successivamente alla riattivazione della centrale di “Castel Toblino” è stato installato un ulteriore misuratore sulla condotta forzata, posto nel locale centrale, poco prima che la condotta forzata s’innesti nella turbina.

In data 29 ottobre 2018 in atti al prot. n. 642413 e in data 8 novembre 2018 in atti al prot. n. 665506, sono stati presentati i progetti relativi ai misuratori di portata sopradescritti, integrati all’interno della progettazione generale dei misuratori della grande derivazione idroelettrica di Torbole, già presente ed autorizzata dall’Amministrazione provinciale;

- con nota di data 11 dicembre 2014, in atti al prot. n. 660496 il Concessionario ha comunicato che in data 3 dicembre 2014 sono stati completati i lavori ed è entrato in funzione il gruppo idroelettrico turbina-alternatore;
- per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza atti a proteggere gli impianti dai non addetti, nella nota a firma ing. Michele Buratti posta agli atti al n. 638260 di data 24 ottobre 2018, si dichiara che le aree adiacenti il volume d'acqua invasato e le opere di scarico ed immissione dell'acqua, sono interdette all'accesso di estranei mediante recinzioni, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- nella vasca di carico sono presenti delle tubazioni in acciaio relative all'impianto di raffreddamento del generatore;
- il Concessionario ha provveduto all'esecuzione di un rilievo per stabilire i capisaldi e quindi il salto di concessione. I luoghi di posizionamento dei punti rilevati, elencati nel certificato di collaudo, sono raffigurati nella relazione tecnico illustrativa a firma ing. Michele Buratti, in atti al prot. 689936 di data 19 novembre 2018. Il collaudatore ha eseguito il rilievo di controllo su due punti tramite gps differenziale Topcon GRS-1: i dati misurati sono compatibili con le misure indicate negli elaborati a firma ing. Michele Buratti;
- il salto di concessione è determinato in m 11,27, pari alla differenza fra la quota del pelo morto superiore dell'impianto individuato a 255,10 m s.l.m. (quota di sfioro del canale di scarico) e la quota del pelo morto inferiore individuato a 243,83 m s.l.m. (quota baricentrica del lago di Toblino); tale valore risulta superiore di 0,34 cm rispetto al salto nominale di concessione stabilito in 10,93 m;

Considerato inoltre che:

- nel certificato di collaudo sono riportati, a cura del collaudatore, gli obblighi e le prescrizioni essenziali contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 30 dicembre 2013, seguiti dagli adempimenti effettivamente compiuti da parte del Concessionario (punto G del certificato di collaudo);
- con riferimento agli adempimenti inerenti la Legge 5 novembre 1971 n. 1086, con nota di data 24 ottobre 2018 a firma ing. Michele Buratti, in atti al prot. n. 638260 di data 26 ottobre 2018 è stato evidenziato che le opere in muratura dell'impianto, salvo alcuni interventi di adeguamento, sono state realizzate antecedentemente alla legge 1086/1971; tali opere sono state, tra l'altro, già collaudate con certificato di collaudo approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota di data 16 gennaio 1934, n. 14567 e richiamate nel certificato di collaudo di data 15 aprile 1970 relativo alla grande derivazione di Torbole – pratica GDI23SA. Nella medesima nota è stato altresì dichiarato che le parti in calcestruzzo realizzate nel corso della riattivazione della centrale di Castel Toblino, sono secondarie e non contengono armature aventi funzione strutturale;

Preso atto che, per il bacino di calma, avente un invaso di circa 1.500 mc, è stata chiesta la regolarizzazione della situazione amministrativa ai sensi della l.p. 8 luglio 1976, n. 18 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 966/2004. L'autorizzazione all'esercizio delle vasche deve essere rilasciata dal Comune territorialmente interessato, in questo caso il Comune di Madruzzo. Con nota di data 23 ottobre 2018, in atti al prot. n. 634089 di data 25 ottobre 2018, il Concessionario ha trasmesso al Comune di Madruzzo, ad integrazione ed aggiornamento di quanto già trasmesso al Comune interessato da Enel Produzione Spa antecedentemente al 30 giugno 2004:

- copia della relazione di sicurezza statico-idraulica datata 5 ottobre 2018 a firma ing. Michele Buratti;
- copia del certificato di collaudo datato 5 ottobre 2018 a firma ing. Michele Buratti;
- nuovo rilievo plano altimetrico del bacino di calma.

Considerato che, in merito all'ulteriore uso dell'acqua rilevato dal collaudatore (punto M del certificato) per il raffreddamento del generatore presente nella centrale, lo stesso è ritenuto

accessorio all'uso principale e non soggetto a canone poiché non vi è alcuna specifica derivazione, né impegno dell'acqua, rispetto a quanto concesso per l'uso idroelettrico.

Rilevato che:

- durante le operazioni di collaudo, è stato verificato che la portata massima derivata era maggiore della portata massima di concessione. Il Concessionario ha presentato la relazione particolareggiata di data 13 novembre 2018 a firma ing. Michele Buratti, in atti al prot. n. 689936 di data 19 novembre 2018. Nella citata relazione risulta che *“nella fase di attivazione della centrale è stata installata una turbina in grado di utilizzare portate maggiori del prefissato valore di 2.500,00 l/s. Nel corso delle attività di collaudo amministrativo iniziate nell'anno 2018 si è quindi riscontrato che, nel periodo dicembre 2014 – settembre 2018, la portata massima transitata nella condotta forzata è stata pari a 3.378,00 l/s.Nel presente progetto, in base anche ad una valutazione di convenienza economica e della disponibilità commerciale di turbine, è stata prevista una turbina con portata massima pari a 3.378,00 l/s”*;
- il concessionario non ha provveduto, in accordo con l'Amministrazione concedente, alla limitazione della portata di concessione in quanto non vi è maggior derivazione d'acqua dal fiume Sarca, ma solo un maggior utilizzo dell'acqua in ogni caso transitante dalle opere, con conseguente maggior produzione idroelettrica. Dai dati di portata consegnati dal Concessionario, è comunque emersa fino ad ora, una portata media effettivamente utilizzata minore di quella concessa;
- relativamente all'invaso di 1.500 mc, il Collaudatore, posto che non era stata presentata in tempo utile (entro il 30.06.2004) tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso di cui all'art. 17 septies della L.P. 18/1976, ha suggerito di prescrivere ad Hydro Dolomiti Energia s.r.l. la presentazione, al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della PAT, della suddetta autorizzazione rilasciata dal Comune di Madruzzo;
- a tal proposito il Servizio concedente ritiene che, ai fini dell'approvazione del presente collaudo, sia sufficiente la documentazione presentata dal Concessionario (relazione di sicurezza statico-idraulica e certificato di collaudo della vasca) demandando al Concessionario stesso l'acquisizione di eventuali atti di assenso o autorizzazione da parte del Comune competente; l'approvazione del certificato di collaudo di cui al presente provvedimento, non si estende all'esercibilità dell'invaso in quanto regolata da specifica normativa;
- in data 23 novembre 2018 (in atti al prot. n. 705372) è pervenuta la domanda datata 20 novembre 2018 con la quale Hydro Dolomiti Enel s.r.l. chiede e precisa quanto segue:
 - a) la variante alla concessione della centralina idroelettrica di Castel Toblino, per elevare la portata massima utilizzabile dalla turbina, dal valore di 2.500,00 l/s a 3.378,00 l/s, precisando che il salto nominale è pari a 11,27 m;
 - b) la variante non comporta modifiche all'attuale portata derivata dal fiume Sarca all'opera di presa in località Sarche, relativa alla grande derivazione idroelettrica GDI23SA di Torbole, in quanto la nuova portata massima rientra nel superiore valore di 14.000,00 l/s massimi già concessi e già transitanti nelle opere idrauliche che adducono l'acqua alla centrale di Castel Toblino;
 - c) la variante non comporta altre modifiche alle modalità di utilizzo della risorsa nella centrale di Castel Toblino rispetto a quanto autorizzato con la determinazione n. 6 del 16 gennaio 2014;
- in merito alla difformità tra i dati di concessione e la portata massima e media potenzialmente utilizzabili nell'impianto idroelettrico in argomento, riscontrate nel corso dell'attività di collaudo, non è stata avviata dal Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche la procedura di “temperamento sanzionatorio” (art. 97 bis del Testo unico di leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.g.P. 26/1/1987, n. 1-41/Leg., come richiamato dall'art. 54, comma 5 bis, della legge provinciale 11/9/1998, n. 10) perché, prima della sua attivazione – che sarebbe stata conseguente all'acquisizione da parte del medesimo Servizio, del certificato di collaudo (consegnato dal collaudatore in data 13 dicembre 2018, prot.

756334) è stata presentata dal concessionario la domanda di variante e non si sono ravvisate altre condizioni da imporre, nell'immediato, per il ripristino delle condizioni stabilite dai provvedimenti di concessione in essere;

- è stato appurato che la variante in esame ricade, dal punto di vista della valutazione dell'impatto ambientale, tra i progetti di competenza statale e pertanto il Concessionario è stato invitato a presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un'apposita richiesta di parere in ordine alla valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.Lgs. 152/2006;
- gli esiti della verifica ambientale potrebbero non recepire i nuovi valori di portata massima e media richiesti con l'istanza precitata o modificare, altresì, gli attuali parametri di concessione, in modo tale da vanificare, in tal caso, la realizzazione immediata di opere dai costi economicamente rilevanti e potenzialmente inutili qualora incongruenti con gli esiti della procedura stessa;
- le varianti sono già in essere e non sono state rilevate motivazioni tali da richiedere la limitazione della portata massima, risultante peraltro inferiore a quella della derivazione dal fiume Sarca in località Sarche, dalla quale viene alimentata la centralina in argomento, tuttora concessa a beneficio della grande derivazione idroelettrica in argomento (GDI23SA) per la centrale di Torbole;
- sussistono, quindi, oggettive e motivate ragioni che inducono a consentire, in via provvisoria ed urgente, l'autorizzazione all'esercizio della derivazione in argomento nelle condizioni attuali indicate nella istanza di variante precitata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in pendenza dell'istruttoria della domanda di variante in corso e della relativa valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.Lgs. 152/2006.

Rilevato inoltre che:

- la potenzialità delle opere esistenti (condotta, gruppo di produzione ecc.) fa sì che possano essere derivate ed utilizzate, senza alcuna modifica, le portate massime di cui alla domanda di variante presentata il 23 novembre 2018;
- in relazione all'aumento della portata massima derivabile, da 2.500,00 l/s a 3.378,00 l/s la portata media di concessione dell'impianto viene quantificata, in via provvisoria, in 1.928,10 l/s superiore alla portata media di 1.635,70 l/s fissata dalla concessione;
- il suddetto valore di portata media è stato calcolato dal richiedente sulla base della curva di durata posta alla base della concessione rilasciata con determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche di data 16 gennaio 2014, n. 6;
- il procedimento di variante è soggetto all'eventuale procedura ambientale, per la quale il Concessionario è stato invitato a chiedere un parere preliminare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.Lgs. 152/2006, come specificato nella nota del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche prot. 771950 di data 3/12/2019;
- come sottolineato con successiva nota di sollecito prot. n. 262451 del 13/05/2020 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, *“il mancato adempimento di quanto sopra potrebbe comportare la sospensione dell'esercizio della variante, attualmente consentito solamente in via provvisoria, in quanto non sarà possibile completare il procedimento di variante in corso”*;
- si ritiene congruo fissare il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento affinché il concessionario provveda ad adempiere quanto prescritto con la citata nota prot. n. 771950 del 3/12/2019;
- fatte salve le modifiche accertate, di cui sopra si è fatto cenno, il certificato di collaudo di data 12 dicembre 2018 conclude affermando che *“può essere autorizzato l'esercizio in via definitiva della derivazione”*.

Considerato che:

L'art. 50 del regio decreto n. 1775 del 1933 dispone che “Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione”;

L'art. 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933 stabilisce che “quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua [si] può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite [per le varianti di tipo sostanziale], salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza”;

in pratica viene stabilito che, mentre per le varianti “sostanziali” devono essere applicate tutte le condizioni e valutazioni previste per le domande relative a nuove concessioni, per le varianti “non sostanziali” le valutazioni devono essere svolte in forma “abbreviata” limitatamente alle sole varianti previste.

Considerato che:

- la variante in argomento è da considerarsi “non sostanziale”, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933;
- in merito alla quantificazione della portata media di concessione, determinata in via provvisoria con il presente provvedimento nella misura di 1.928,10 l/s, sono fatte salve le eventuali diverse determinazioni che potranno essere assunte in relazione all'istruttoria per la variante alla concessione esistente, che dovrà tenere conto anche delle risultanze dell'eventuale procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.Lgs. 152/2006;
- in base alla quantificazione in via temporanea del nuovo valore di portata media derivabile, a decorrere dalla data del presente provvedimento la potenza nominale media di concessione, tenuto conto del salto lordo di concessione (determinato in 11,27 m nel corso dell'attività di collaudo e confermato, nella stessa misura, anche nella domanda di variante presentata in data 23 novembre 2018), risulta fissata in 213,04 kW; a conclusione del procedimento di “variante non sostanziale”, i valori di portata media e di potenza nominale media potranno essere modificati con la conseguente richiesta al concessionario degli eventuali versamenti a conguaglio;
- è dovuto alla Provincia Autonoma di Trento, a titolo di indennizzo per la maggior potenza prodotta di kW 32,31 (kW 213,04-kW 180,73 risultanti dal collaudo sulla base della portata media di concessione) un importo pari al maggior canone annuo che sarebbe stato richiesto con i suddetti valori di portata e potenza nominale media per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 30 giugno 2020.

Valutato pertanto che, in conseguenza di tutti gli elementi sopra esposti, possa essere rilasciata contestualmente all'approvazione del certificato di collaudo, anche l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della variante consistente nell'aumento della portata massima e media derivabile e utilizzabile dall'impianto idroelettrico in argomento, accertato che l'urgenza è da intendersi, nel caso in esame, come la necessità per il concessionario di non dover ridurre la produzione fino al rilascio dei provvedimenti richiesti che prevedono un iter piuttosto lungo e articolato, posto peraltro che la produzione di energia da fonti rinnovabili (e tra queste anche quella idroelettrica) risponde a un interesse pubblico giuridicamente riconosciuto; e che viene comunque chiesta fin da subito, oltre che un indennizzo per il passato, la corresponsione di un maggiore canone demaniale.

Accertato che:

- il canone demaniale annuo è stato regolarmente pagato sulla potenza di kW 175,27 ad uso idroelettrico fino al 30 giugno 2020;
- sulla base delle risultanze del certificato di collaudo che ridetermina il salto in 11,27 m, la potenza nominale media è da ridefinirsi in kW 180,73 con decorrenza dal 3 dicembre 2014, data di entrata in servizio della centrale di Castel Toblino;
- sono dovuti pertanto i canoni arretrati a conguaglio dal 3 dicembre 2014 al 30 giugno 2020; il Concessionario è quindi tenuto a corrispondere all'Amministrazione provinciale la somma di Euro 520,08.= quale integrazione dei canoni demaniali dovuta all'aumento della potenza nominale media da kW 175,27 a kW 180,73, maggiorata degli interessi compensativi fino alla data del presente provvedimento;
- anche i sovracani previsti degli artt. 52 e 53 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., nonché la quantificazione degli oneri previsti dall'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 dovranno essere calcolati sulla nuova potenza a decorrere dal giorno 3 dicembre 2014;
- per effetto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio della variante, la potenza nominale media viene fissata in kW 213,04 (l/s 1.928,10 x 11,27 m/102);
- è dovuto alla Provincia Autonoma di Trento, a titolo di indennizzo, un importo pari ai canoni demaniali per la maggior potenza prodotta di kW 32,31 (kW 213,04-kW 180,73 da collaudo) per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 30 giugno 2020; il Concessionario è tenuto quindi a corrispondere all'Amministrazione provinciale la somma di Euro 3.077,61.= a titolo di indennizzo per la maggior potenza prodotta di kW 32,31.

Dato atto che permane l'esigenza di mantenere vincolato il deposito cauzionale di Euro 1.483,66.= versato in data 31 dicembre 2013 (ricevuta speciale 4422/2013).

Considerato che rimane facoltà del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche sospendere o limitare in qualsiasi momento l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente provvedimento qualora intervenissero ragioni ambientali, di tutela idrogeologica, di sicurezza e/o di interessi di terzi in contrasto con l'autorizzazione stessa.

Ritenuto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285, sia da approvarsi il certificato di collaudo di data 12 dicembre 2018;
- il Concessionario debba essere autorizzato alla prosecuzione dell'esercizio della derivazione.

Dato atto, infine, che:

- l'istanza di autorizzazione provvisoria è pervenuta in data 23 novembre 2018;
- il procedimento, definito ai sensi dell'art. 50 del R.D. 11 dicembre 1933, 1775 e s.m., decorre dal 24 novembre 2018, giorno successivo al ricevimento dell'istanza e il termine per la sua conclusione è stabilito in 90 giorni;
- non sono intervenute sospensioni di procedimento;
- il procedimento si conclude con n. 488 giorni di ritardo dovuto a sottodimensionamento e a questioni organizzative interne al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Visti:

- gli atti citati in premessa;

- il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 e s.m. ed in particolare gli artt. 24 e 25;
- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.;
- il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e s.m.;
- l.p. 8 luglio 1976, n. 18;
- la legge 24 gennaio 1977 n. 7;
- il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e s.m.;
- le l.p. 28 gennaio 1991 n. 2 – art 7 e s.m.; l.p.12 settembre 1994 n. 4 – art 42; l.p. 3 febbraio 1995 n. 1 – art. 7 e s.m. e relative deliberazioni di attuazione, in materia di canoni di concessione;
- l’art. 53 e il punto 3 dell’Allegato 4/2 del d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;
- la l.p. 6 marzo 1998 n. 4 e s.m.;
- il d.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463 e s.m.;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- il Piano di Tutela delle Acque approvato con d.G.P. 16 febbraio 2015, n. 233;
- l’art. 10 del d.p.g.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. (Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”),
- la determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia 16 gennaio 2020 n. 2,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare, ai sensi dell’art. 24 del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 e s.m., il certificato di collaudo redatto in data 12 dicembre 2018 dal Collaudatore per.ind. Fabrizio Tomasi inerente la variante della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di Torbole per utilizzare durante l’intero anno solare, allo scopo di produrre energia idroelettrica, una parte della portata d’acqua, già concessa e derivata dal fiume Sarca e fatta defluire verso il lago di Toblino attraverso le opere esistenti relative alla grande derivazione idroelettrica di Torbole, riattivando la centrale di Castel Toblino attraverso modesti adeguamenti delle opere, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Idriche ed Energetiche di data 16 gennaio 2014, n. 6 subordinata al rispetto degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante di Hydro Dolomiti Enel s.r.l. in data 30 dicembre 2013. L’acqua viene restituita nel sottostante lago di Toblino nell’apposito canale di scarico. L’utilizzazione idroelettrica si pone in serie con quella di Torbole e costituisce parte integrante della concessione di grande derivazione idroelettrica di Torbole - pratica GDI 23 SA;
- 2) di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione del certificato di collaudo sopra citato, le caratteristiche della concessione idroelettrica denominata “Castel Toblino” rilasciata con determinazione del dirigente del Servizio Gestione Idriche ed Energetiche di data 16 gennaio 2014, n. 6 sono le seguenti:
 - portata massima: 2.500,00 l/s;
 - portata media: 1.635,70 l/s;
 - salto: 11,27 m;
 - potenza nominale media: 180,73 kW;
 - restituzione: nel lago di Toblino;
- 3) di autorizzare in via provvisoria la Società Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (C.F. 02075180220), ai sensi dell’art. 50 del r.d. n. 1775 del 1933 e per le motivazioni esposte in premessa, ad esercitare la seguente variante alla concessione rilasciata da ultimo con la determinazione n. 6 del 16 gennaio 2014 del dirigente il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche:
 - aumento della portata massima da 2.500 l/s a 3.378,00 l/s;

- aumento della portata media da 1.635,70 l/s a 1.928,10 l/s;
- salto: 11,27 m
- aumento della potenza nominale media da 180,73 kW a 213,04 kW;
- restituzione: nel lago di Toblino;

- 4) di dare atto che le varianti di cui al precedente punto 3) sono considerate non sostanziali e che, in base alle motivazioni esposte in premessa ed agli elementi agli atti, la portata media di concessione viene determinata in via provvisoria, fatte salve le eventuali diverse valutazioni che potranno essere svolte in relazione all'istruttoria per la variante alla concessione che dovrà tenere conto anche delle risultanze del procedimento, ove previsto, di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.Lgs. 152/2006; entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il concessionario dovrà, con riferimento alla variante di aumento della portata massima utilizzabile nella centralina di Castel Toblino, chiedere un parere preliminare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.Lgs. 152/2006, precisando che *“il mancato adempimento di quanto sopra potrebbe comportare la sospensione dell'esercizio della variante, attualmente consentito solamente in via provvisoria, in quanto non sarà possibile completare il procedimento di variante in corso”*;
a conclusione del procedimento di variante, i valori di portata media e della potenza nominale media potranno essere modificati con la conseguente richiesta al concessionario degli eventuali versamenti a conguaglio;
- 5) di dare atto che i canoni demaniali calcolati, in base ai dati di concessione, in ragione di kW 175,27 ad uso idroelettrico, a decorrere dal giorno 3 dicembre 2014, giorno di entrata in esercizio dell'impianto, risultano regolarmente pagati, in forma anticipata fino al 30 giugno 2020, ed accertati ai rispettivi capitoli di Bilancio;
- 6) di dare atto che:
 - a) che per gli effetti della variazione del salto nominale rideterminato dal Collaudatore, a decorrere dal giorno 3 dicembre 2014 la potenza nominale media viene rideterminata in ragione di kW 180,73;
 - b) sono dovuti, pertanto, canoni arretrati a conguaglio dal 3 dicembre 2014 al 30 giugno 2020, maggiorati degli interessi compensativi calcolati fino alla data del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che:
 - a) per effetto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria alla variante di cui al punto 3), a decorrere dalla data del presente provvedimento, la potenza nominale media viene fissata in kW 213,04;
 - b) è dovuta, a titolo di indennizzo, una somma pari ai canoni demaniali per la maggior potenza prodotta di kW 32,31 (kW 213,04-kW 180,73 da collaudo) per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 30 giugno 2020;
- 8) di imporre al Concessionario la corresponsione alla Provincia Autonoma di Trento:
 - a) della somma di Euro 520,08.= quale integrazione del canone demaniale ad uso idroelettrico per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 30 giugno 2020 dovuta in base agli esiti del collaudo;
 - b) della somma di Euro 6,21.= a titolo di interessi compensativi sulla somma calcolata al precedente punto a) fino alla data del presente provvedimento;
 - c) della somma di Euro 3.077,61.= a titolo di indennizzo per la maggior potenza prodotta di kW 32,31 per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 30 giugno 2020;
- 9) di accertare ed imputare:

- la somma di Euro 520,08.= - di cui al precedente punto 8a) - sul capitolo 122020-001 dell'esercizio finanziario 2020;
 - la somma di Euro 6,21.= - di cui al precedente punto 8b) - sul capitolo 121150-001 dell'esercizio finanziario 2020;
 - la somma di Euro 3.077,61.= - di cui al precedente punto 8c) - sul capitolo 122020-001 dell'esercizio finanziario 2020;
- 10) di dare atto che il canone demaniale annuo dovuto nell'annualità 2020, a decorrere dal giorno 1 luglio 2020 e fino al 31.12.2020, corrisponde all'importo di Euro 1.864,65.= calcolato in ragione di Euro 17,41 per kW di potenza nominale media e su kW 213,04, come stabilito dalla tabella allegato A della d.G.P. n. 3051 dd. 17.03.1995 che ha assunto le disposizioni di cui all'art. 42 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m.;
 - 11) di accertare ed imputare la somma di Euro 330,59.= (maggior canone per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020) sul capitolo 122020-001 dell'esercizio finanziario 2020;
 - 12) di dare atto che gli accertamenti dell'intero canone potranno essere oggetto di rideterminazione per adeguarli, ai sensi dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi ovvero potranno essere annualmente aggiornati in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 mediante apposito atto gestionale;
 - 13) di dare atto che il canone demaniale, calcolato così come previsto dal punto 10) potrà essere soggetto a qualsiasi eventuale modificazione che dovesse intervenire in materia;
 - 14) di dare atto che il Concessionario, sulla base di quanto stabilito dal presente provvedimento, a decorrere dal giorno 3 dicembre 2014, è tenuto a corrispondere il conguaglio sulle misure dei sovraccanoni - previsti dagli artt. 52 e 53 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., - che dovranno essere ricalcolati sulla nuova potenza nominale media rideterminata in kW 180,73;
 - 15) di dare atto che spetta all'Agenzia provinciale per le Risorse Idriche e l'energia della PAT la verifica dell'assunzione da parte del Concessionario di tutti gli adempimenti in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica previsto dall'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con riferimento alla potenza nominale media rideterminata di 180,73 kW a decorrere dal giorno 3 dicembre 2014;
 - 16) di dare atto che, a decorrere dalla data del presente provvedimento, i sovraccanoni previsti dagli artt. 52 e 53 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e gli adempimenti in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica previsto dall'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dovranno essere calcolati sulla potenza di kW 213,04;
 - 17) di dare atto che la scadenza della concessione è da intendersi prorogata per il periodo utile al completamento delle procedure ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in virtù di quanto disposto dalla L.P. 3 agosto 2018, n. 15 che ha introdotto l'art. 1 bis 5 nella L.P. n. 4/1998 e dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160;
 - 18) di dare atto che gli oneri di collaudo sono stati versati a titolo forfettario da parte del Concessionario, come risulta da bolletta n. 49088 di data 27 giugno 2018;
 - 19) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione del provvedimento stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971;

- 20) di trasmettere copia del presente provvedimento al Concessionario, ai Comuni rivieraschi di Vallelaghi, Madruzzo, Cavedine, Dro, Arco e Nago-Torbole, al Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Sarca e all'Ufficio Tecnico di Finanza dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Trento per gli aspetti di propria competenza;
- 21) di dare atto che il procedimento di autorizzazione provvisoria, avviato come in premessa indicato, termina con la data del presente provvedimento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE DELEGATO
Franco Pocher